

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2019

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

ART. 1

(Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori – Caso Ares (2019) 1602365)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica del decreto è sostituita dalla seguente: “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori.”;
- b) all’articolo 1, comma 1:
 - 1) dopo le parole: “le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente” sono inserite le seguenti: “dalla nazionalità,”;
 - 2) dopo le parole: “disponendo le misure necessarie affinché le differenze” sono inserite le seguenti: “di nazionalità,”;
- c) all’articolo 2:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: “per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa” sono inserite le seguenti: “della nazionalità,”;
 - 2) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “discriminazione diretta quando, per” sono inserite le seguenti: “la nazionalità,”;
 - 3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “possono mettere le persone di una determinata” è inserita la seguente: “nazionalità,”;
 - 4) al comma 3, dopo le parole: “posti in essere per motivi di” è inserita la seguente: “nazionalità,”;
 - 5) al comma 4, dopo le parole: “L’ordine di discriminare persone a causa” sono inserite le seguenti: “della nazionalità,”;
- d) all’articolo 3:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: “Il principio di parità di trattamento senza distinzione di” è inserita la seguente: “nazionalità,”;
 - 2) al comma 2, le parole: “non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e” sono soppresse;
 - 3) al comma 3, dopo le parole: “differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse” sono inserite le seguenti: “alla nazionalità,”;

e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Legittimazione ad agire)

1. Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-*bis*, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.
3. Le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, legittimate ad agire ai sensi del comma 1, sono individuate sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione ed inserite in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità. Con analogo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità si provvede all'aggiornamento periodico di tale elenco.
4. Nell'elenco di cui al comma 3 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del presente decreto.»;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla nazionalità, sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionalità, sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.»;

2) al comma 2, le parole: “In particolare i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “I compiti dell'ufficio, con particolare riferimento alle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, sono i seguenti:”;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I compiti dell'ufficio, con particolare riferimento alle discriminazioni fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

a) prestare o assicurare assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione ed ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri al fine di cooperare e scambiare informazioni utili;

c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione, o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari;

d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa a tali restrizioni e ostacoli o a tale discriminazione;

e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori.

2-ter. Qualora l'ufficio presti assistenza in procedimenti giudiziari, ai sensi del comma *2-bis*, tale assistenza è gratuita per coloro che non dispongono di risorse sufficienti secondo le vigenti disposizioni.».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003 è adeguato alle disposizioni del comma 1, lettera b), al fine di integrare il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso la Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A ed una unità di area B.

3. Agli oneri finanziari derivanti dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2, nel limite massimo di 432.000 euro annui, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo *41-bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, come sostituito dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili agli immigrati – Procedura d'infrazione 2019/2100)

1. All'articolo 41, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, nonché i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31.”;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“*1-bis.* Gli stranieri titolari di permesso unico lavoro, così come i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti soggettivi alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma *1-bis*, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti soggettivi, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.”.

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: “del diritto di soggiorno permanente,” sono inserite le seguenti: “ovvero da cittadini di paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,”.

3. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, le parole: “in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” sono sostituite dalle seguenti: “familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”;

b) all'articolo 75, comma 1, primo alinea, le parole: “ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», sono sostituite dalle seguenti: «o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,”.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente, per l'anno 2020 in ~~17,4~~ **9,5** milioni di euro, per l'anno 2021 in ~~16~~ **14,8** milioni di euro, per l'anno 2022 in 16,3 milioni di euro, per l'anno 2023 in 16,5 milioni di euro, per l'anno 2024 in 16,7 milioni di euro, per l'anno 2025 in 17,1 milioni di euro, per l'anno 2026 in 17,3 milioni di euro, per l'anno 2027 in 17,6 milioni di euro, per l'anno 2028 in 17,9 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2029 in 18,2 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ART. 3

(Disposizioni di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro d'assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.»

ART. 4

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2295)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: “1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-*bis*, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale.”;
 - b) all'articolo 8, comma 5, dopo le parole: “previa verifica,” sono aggiunte le seguenti: “in caso di dubbio fondato,”;
 - c) all'articolo 9:
 - 1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.”;
 - 2) il comma 3-*bis* è soppresso;
 - 3) al comma 4, le parole: “alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare” sono sostituite dalle seguenti: “a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.”;
 - d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale”;
 - e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.»;
 - f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: “sono richieste e assicurate” sono inserite le seguenti:

“, in caso di dubbio fondato,”»;
 - g) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: “di veterinario,” sono inserite le seguenti: “di ostetrica e”;
 - h) all'articolo 34, comma 2:
 - 1) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Essa comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità dei servizi presso cui segue la formazione.”;
 - 2) dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-*bis*. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene,

anche alle guardie, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente retribuiti.”;

i) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni di cui agli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368. Esso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.».

ART. 5

(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole “allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa” sono soppresse.

ART. 6

(Disposizioni relative al punto di contatto unico. Procedura d'infrazione 2018/2374)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis. Procedure per via elettronica

Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 sono eseguite a norma dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3 e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come una richiesta di documenti mancanti.”;

b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate. Verificano altresì che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta al punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si risponda quanto prima possibile, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto. 1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui al comma 1 in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.».

ART. 7

(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana – attuazione della rettifica della direttiva 2012/12/UE)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) la dicitura «da concentrato/i» o «parzialmente da concentrato/i» deve figurare nell’etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;”.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

ART. 8

(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia (UE) nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

1. All’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “il richiedente asilo è stato riconosciuto rifugiato” sono sostituite dalle seguenti: “al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria”;
- b) dopo le parole: “Convenzione di Ginevra e” sono aggiunte le seguenti: “lo stesso”.

ART. 9

(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE e del regolamento (UE) n. 2017/1954)

1. All’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “attesta il riconoscimento permanente del relativo status, salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis.”;
- b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l’attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all’articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell’aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, il comma 2 è abrogato.

ART. 10

(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata.

Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-ter. Proroga del visto

1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti.

2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La proroga del visto concessa dal Questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, sono registrate nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121.».

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: “o che siano in possesso” sono inserite le seguenti: “della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-*ter* o”;

2) al comma 8-*bis*:

I. dopo le parole: “Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso,” sono inserite le seguenti: “una proroga del visto,”;

II. dopo le parole: “al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,” sono inserite le seguenti: “della proroga del visto,”;

c) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: “i provvedimenti di cui all'articolo” sono aggiunte le seguenti: “4-*ter*,”

d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: “o senza avere richiesto” sono inserite le seguenti: “la proroga del visto o”;

2) dopo le parole: “salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando” sono inserite le seguenti: “la proroga del visto o”;

3) le parole: “è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è” sono sostituite dalle seguenti: “siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia”;

4) dopo le parole: “legge 28 maggio 2007, n. 68” sono inserite le seguenti: “o nel caso in cui la proroga del visto sia scaduta di validità”.

ART. 11

(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1953)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) n. 2016/1553 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato gratuitamente a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, per sua delega, dai questori, sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato di concerto con il Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

ART. 12

(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68, della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69, della Commissione, del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69.”;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, strumenti lanciarazzi e strumenti di autodifesa)

1. Il Banco di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica, quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati dalla medesima data, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1, senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

3. Nel caso in cui l'uso o il porto d'armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69.

c) all'articolo 11, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La marcatura deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68.”.

2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ E, DOGANE E RAVVICINAMENTO
DELLE LEGISLAZIONI

ART. 13

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

“Art. 38-bis

(Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call off stock”)

1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
- b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
- c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
- ~~d) il soggetto passivo destinatario della cessione annota il loro arrivo nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.~~

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché questi acquisti i beni entro 12 mesi dal loro arrivo nello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

- a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
- b) nel momento in cui, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
- c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

- d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
 - e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita, se entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro 12 mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.
5. Se, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.”;
- b) all'articolo 41, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente: “2-*ter*. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato la incompleta o mancata compilazione dello stesso.”;
- c) dopo l'articolo 41, sono inseriti i seguenti:

*“Art. 41-*bis**

(Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call off stock”)

1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro, effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
 - b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;
 - c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro e la sua identità e il numero di identificazione IVA sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
 - d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni.
2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro 12 mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):
- a) il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

- b) nel momento in cui, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
- c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
- d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
- e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita, se entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro 12 mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 2 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

Art. 41-ter
(Cessioni a catena)

1. Ai fini del presente articolo:

- a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno ad altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;
- b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA attribuito allo stesso dallo Stato, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considera effettuata in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi.”;

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è soppresso;

2) al comma 2, le parole: “Agli effetti della disposizione del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter”;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41-bis devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”;

4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: “da questi ultimi ricevuti” sono aggiunte le seguenti “indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis”.

ART. 14

(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale)

All’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. La stessa sanzione di cui al comma 7 si applica, all’interno degli spazi doganali, all’acquirente finale che, con qualsiasi mezzo, introduca nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore ai cinque chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa ad una attività commerciale.

7-ter. L’onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell’acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-quater. Competente a irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è l’ufficio delle dogane e dei monopoli dove è stato accertato il fatto. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

ART. 15

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Completa attuazione della direttiva 2014/17/UE)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

“10-bis. La Banca d’Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell’Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.”;

b) dopo l’articolo 128-novies, è inserito il seguente:

“Art. 128-novies.1
(Operatività transfrontaliera)

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI in un altro Stato membro dell’Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-*quinquies*, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2.”;
- c) all'articolo 128-*decies*, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:
“4-*ter*. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.”;
- d) all'articolo 128-*undecies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-*bis*. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2; a tal fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea.”.
- e) all'articolo 128-*duodecies*, dopo il comma 1-*ter*, sono inseriti i seguenti:
“1-*quater*. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente include l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal Titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.
1-*quinquies*. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-*novies*.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2.
1-*sexies*. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2; a questo fine può:
a) chiedere loro di fornire informazioni e trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini determinati dall'Organismo, nonché procedere ad audizione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste ai sensi degli articoli 120-*septies*, 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, comma 2, 120-*terdecies* e 120-*noviesdecies*, comma 2,

e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie incluso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione Europea;

- d) chiedere a questi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;
- e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione di disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione Europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- f) procedere secondo quanto previsto alla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione di disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

1-septies. Con decreto del H Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con decreto sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti al comma 1-sexies.”;

- f) all'articolo 128-terdecies, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia.”.

2. L'articolo 128-duodecies, comma 1-sexies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica dalla data dell'entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole: “n. 385,” sono aggiunte le seguenti: “e, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993,”;
- b) all'articolo 22, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del medesimo decreto in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione”;

c) all'articolo 23, comma 3:

1) alla lettera a), dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

“7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;”;

2) alla lettera b), dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

“7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;”;

d) all'articolo 23, comma 4, dopo la lettera **f-bis**), è aggiunta la seguente:

“**f-ter**) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;”;

e) all'articolo 23, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, incluse almeno:

a) la denominazione del soggetto;

b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;

c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito.”.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

ART. 16

(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Completa attuazione della direttiva 2013/34/UE)

1. All'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni **per** l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

“Quanto previsto dal primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.”.

2. Al Codice Civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2423-*ter*, sesto comma, dopo il primo periodo è aggiunto in fine il seguente:

“Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.”;

b) all'articolo 2435-*bis*, quinto comma, le parole: “e quinto comma dell'articolo 2423-*ter*,” sono sostituite dalle seguenti: “, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-*ter*,”;

- c) all'articolo 2435-*ter*, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste:
1) dal presente articolo;
2) dal settimo comma dell'art. 2435-*bis*; e
3) dal secondo comma dell'art. 2435-*bis* con riferimento alla facoltà di ricomprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.”;
- d) all'articolo 2361, secondo comma, dopo le parole: “integrativa del bilancio” sono inserite le seguenti: “, indicando il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna partecipazione”.

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 26, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“3-*bis*. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese.
3-*ter*. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite.”;
- b) all'articolo 27:
1) al comma 1, dopo le parole: “non abbiano superato,” sono inserite le seguenti: “su base consolidata,”;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-*bis*. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma precedente può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b) sono maggiorati del venti per cento.”;
3) al comma 2, le parole: “comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “primo comma”;
- c) all'articolo 39, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-*bis*. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse, quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.”.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 17

(Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))

1. All'articolo 36-*septies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-*octies*, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base."

ART. 18

(Disposizioni sanzionatorie in caso di abusi di mercato. Procedura di infrazione 2019/2130)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

“Art. 182

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano ai fatti concernenti:
 - a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;
 - d) strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato alle stesse lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;
 - e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.
2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-*bis* si applicano altresì ai fatti concernenti:
 - a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
 - b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
 - c) gli indici di riferimento (*benchmark*).
3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato

italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.”.

- b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “*b-bis*) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento.”;
- c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

“Art. 184

(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate a commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.”;

- d) all'articolo 185, il comma 2-*bis* è abrogato;

- e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.”.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

ART. 19

(Disposizioni relative alla vendita on line di medicinali veterinari. Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi dell'informazione, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità competente ad emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche non conformi a quanto disposto dal presente decreto, da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.

5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza dei servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione dei medicinali veterinari. Alla conferenza dei servizi partecipano come amministrazioni interessate il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e, come osservatore, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5-quater. Il Ministero della salute dispone, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza dei servizi di cui al comma 5-ter, con provvedimento in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta di medicinali veterinari attraverso i mezzi della società dell'informazione non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.)”;

b) all'articolo 108, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 92 del presente decreto entro il termine nei medesimi indicato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00.».

ART. 20

(Disposizioni relative alla vendita on line di prodotti cosmetici. Attuazione del regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici)

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute, designato quale autorità competente ai sensi **dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto** è l'autorità cui compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.

2-ter. La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute indice periodicamente la conferenza dei servizi istruttoria finalizzata a esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione dei prodotti cosmetici. Alla conferenza dei servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e, come osservatori, l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute dispone anche a seguito dell'istruttoria della conferenza dei servizi di cui al comma 2-ter, con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta di prodotti cosmetici attraverso i mezzi della società dell'informazione non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

2-quinquies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater, entro il termine nei medesimi indicato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro duecentocinquantamila.”;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Ove dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo si applicano le disposizioni dell'articolo 15, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad effettuare le analisi di revisione è l'Istituto superiore di sanità.

1-ter. In caso di pagamento della sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1.”.

ART. 21

(Disposizioni relative alla vendita on line di biocidi. Attuazione del regolamento (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. All'articolo 15, della legge 6 agosto 2013, n. 97, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute, designato quale autorità competente ai sensi del comma 2, **del presente articolo** è l'autorità cui compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.

2-ter. La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute indice periodicamente la conferenza dei servizi istruttoria finalizzata a esaminare i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.), finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione dei biocidi. Alla conferenza dei servizi partecipano come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri per la tutela

della salute (N.A.S.) e, come osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute dispone anche a seguito dell’istruttoria della conferenza dei servizi di cui al comma 2-ter, con provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell’offerta di biocidi attraverso i mezzi della società dell’informazione non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.).

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater, entro il termine nei medesimi indicato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro duecentocinquantamila.”.

ART. 22

(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.186, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che immette sul mercato sostanze o miscele non conformi al regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.”.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

ART. 23

(Designazione dell’autorità competente per l’esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

1. All’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per l’esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, numero 6), del regolamento (UE) n. 2017/2394, con i poteri di indagine ed esecuzione di cui all’articolo 9, esercitati conformemente all’articolo 10, del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall’articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.».

ART. 24

(Applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: "le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi," sono inserite le seguenti: "i fornitori di servizi di intermediazione *online* e i motori di ricerca *online*, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia";
 - b) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14) è inserito il seguente: "14-*bis*) ~~fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,~~ garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 agosto 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online anche mediante l'adozione di linee guida e promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti";
 - c) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: "norme sulle posizioni dominanti" sono inserite le seguenti: "o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150".
2. **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.**

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

ART. 25

(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-pilot 9180/17/ENVI)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana."

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

ART. 26.

(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura d'infrazione 2019/2095)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 38, comma 1, le parole: "di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66";

- b) all'articolo 39, comma 1, le parole: “di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66”;
- c) all'allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto 1:
- 1) alla lettera b), dopo le parole: “lettera c-*bis*) del presente paragrafo” sono aggiunte le seguenti: “e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato”;
 - 2) alla lettera c-*bis*):
 - 2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-*bis*, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;”;
 - 2.2) la lettera c) è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: “Modifiche all'allegato V-*bis* al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513”.

CAPO IX ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 27 *(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

1. All'articolo 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) **al comma 7, le parole: “di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,” sono sostituite dalle seguenti: “di ventotto unità, di personale, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate,”;**
- b) **al comma 8, le parole: “appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate,”.**

ART. 28 *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione degli articoli 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.